

Fatto e diritto

La società LA FIORITA S.c.a.r.l., tramite procuratore speciale, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Bari in data 8 luglio 2005 ha liquidato a titolo di acconto sul compenso- ex art. 79, comma 1 D.Lgs 231/01- limitatamente al periodo dal 20.4. 2005 al 31.5.2005, al commissario giudiziale della suddetta società la somma di euro 91.284, 78 ed al coadiutore la somma di euro 45.642, 39, oltre IVA e CAP.

Il provvedimento era stato emesso dal GIP nell'ambito di un procedimento penale riguardante un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, volti all'aggiudicazione degli appalti dei servizi di pulizia ed ausiliario banditi da diversi enti pubblici del settore sanitario pugliese, in cui venivano emessi provvedimenti cautelari

coercitivi nei confronti di numerosi indagati per tali reati, alcuni dei quali commessi in favore delle due società.

Nelle premesse dell'impugnato provvedimento il GIP sottolineava l'assimilazione della figura del commissario giudiziale nominato ex art. 45 del D.lvo n. 231/01a quella del curatore fallimentare e dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. con la conseguente applicabilità, ai fini della determinazione del compenso, dell'art 1 del D.M. n. 570 del 1992, che prevede la tariffa per scaglione, secondo le percentuali ivi indicate, calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato, tenuto conto dell'opera prestata.

Il ricorrente, dopo aver evidenziato l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il citato provvedimento, in considerazione della natura decisoria dello stesso, articola due motivi.

Con il primo lamenta la mancanza di motivazione in merito all'esercizio del potere discrezionale circa la determinazione del *quantum* del compenso, che non avrebbe tenuto conto della diversità delle mansioni dei commissari giudiziali rispetto a quelle svolte dai curatori fallimentari, applicando, in conformità a quanto richiesto, le percentuali massime previste dalla legge per tutti gli scaglioni, indipendentemente dalla imponenza del relativo importo e prendendo come base di calcolo la ingentissima somma di euro 6.313.605, ritenuta, nonostante l'assenza di ogni prova, equivalente all'ammontare dei ricavi della società La Fiorita.

Con il secondo motivo si duole della erroneità della decisione nella parte in cui il GIP aveva proceduto alla liquidazione dei compensi del coadiutore in base alla tariffa professionale dei curatori fallimentari (artt. 1 e 5 del DM 570/92), che presuppone lo svolgimento di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, e non quella prevista per gli ausiliari del giudice, periti e consulenti tecnici.

Con memoria ritualmente depositata, il difensore della Società La Fiorita deduce un nuovo motivo di ricorso allegando la sentenza del 23 giugno 2006 n. 1364 con la quale la Sez. VI di questa Corte disponeva l'annullamento della ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Bari aveva applicato nei confronti della Società La Fiorita la misura cautelare dell'interdizione per un anno dall'esercizio della propria attività, sostituita con la nomina del commissario giudiziale a norma dell'art. 45, comma 3, D.lvo 231/01.

Dall'annullamento del citato provvedimento, per il principio della regressione procedimentale a seguito di nullità di un atto, stabilito dall'art. 185 c.p.p., applicabile anche alla procedura in esame, in quanto compatibile, conseguirebbe il venir meno del presupposto stesso dell'obbligo in capo alla società di effettuare il pagamento dell'acconto sui compensi del commissario giudiziale e del suo coadiutore, nominati a norma dell'art. 15 del D.Lgvo 231/01.

E' stata, altresì, ritualmente depositata una memoria difensiva nell'interesse del Commissario giudiziale e del coadiutore con la quale è stato richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In via preliminare va dato atto che al presente procedimento è stato riunito quello n.20534/06 avente ad oggetto la medesima impugnazione, erroneamente iscritta per la seconda volta.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo ad oggetto l'acconto sul compenso al commissario giudiziale ed al coadiutore, nominato ex art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001. Tale acconto è stato erroneamente posto a carico dell'ente, ex 79, comma 4, che si riferisce infatti alla fase dell'esecuzione e presuppone una condanna definitiva dell'ente.

Qui si verteva invece in fase cautelare e la nomina del commissario giudiziale (e del coadiutore) era avvenuta ex articolo 45, comma 3, del decreto legislativo cit.

In tale situazione, pur in presenza di una disciplina di settore non particolarmente chiara, le spese relative - per quanto interessa - all'anticipo del compenso - se dovute- avrebbero dovute essere anticipate - secondo le regole generali- dallo Stato.

Doveva e deve trovare applicazione l'articolo 4 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, senz'altro applicabile anche al procedimento relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, vuoi in virtù del generale richiamo contenuto nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 231/2001 (in difetto di esplicita disciplina in deroga), vuoi, con argomento spendibile utilmente sia pure *a fortiori*, in virtù di quanto, proprio in esplicita deroga al principio generale di cui si è detto, è previsto nello stesso articolo 4 del DPR n. 115 del 2002, laddove l'anticipazione delle spese nel procedimento *de quo* è espressamente esclusa solo per l'ipotesi della pubblicazione della sentenza applicativa della condanna (articolo 76 del decreto legislativo n. 231/2001).

Gli altri motivi sono assorbiti anche perché, in ragione della già intervenuta sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte investita della legittimità della misura cautelare interdittiva, è venuto meno l'interesse di parte ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.186), consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 5 febbraio 2008

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli

Patrizia Piccialli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 APR. 2008



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Angelilli

Il Presidente

Lionello Marini

Lionello Marini